

plice infanticidio; poichè, se l'uccisione del neonato si fosse nella specie proposta commesso da un estraneo, più non sarebbe infanticidio; perchè, qualunque siasi l'intervallo, anche brevissimo, trascorso tra la nascita e l'uccisione, i magistrati dichiarerebbero sempre che vi ha omicidio; poichè, secondo il criterio della legge, l'infanticidio allora solo si avvera quando, appena venuto alla luce il bambino, tosto venne tolto di vita; ed io penso sia veramente impossibile che in tal senso sia mai commesso da alcun estraneo.

Credo pertanto che questo riflesso debba bastare a tranquillare l'onorevole Genina sul grave reato cui egli accenna, e che realmente potrebbe in tali aggiunti essere meritevole della pena capitale; ma appunto perchè sono certo che sarebbe qualificato assassinio, anzichè infanticidio, parmi dovrebbe l'onorevole Genina per tutti gli altri casi consentire a che la pena sia ridotta a quella soltanto dei lavori forzati a vita.

Veda egli quanto sarebbe pericoloso mantenere la pena di morte per l'infanticidio, poichè questa si dovrebbe applicare in tutti i casi, quantunque, come veniva assicurando l'onorevole Demaria, in molti la madre possa essere in circostanze se non da dover venire intieramente scusata, almeno però da meritare una pena minore.

In conseguenza mi oppongo ed all'uno ed all'altro degli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Debbo far osservare ai deputati Genina e Chiaves, i quali hanno chiesta la parola, che hanno già parlato due volte.

GENINA. Non intendo fare che un'osservazione...

Voci. Parli! parli!

CHIAVES. Allora chiederò la parola per un fatto personale.

GENINA. Io non voleva più prendere la parola; ma l'onorevole guardasigilli mi ha detto che non ho risposto. Mi permetta adunque la Camera di dire solo due parole sopra l'oggetto su cui sono interpellato. Io veramente non ho risposto agli argomenti che ha addotti il signor ministro, perchè li aveva già confutati prima; ed io credeva che le mie ragioni fossero talmente evidenti da non insistervi, e pensava che la Camera fosse in grado di giudicarli da sè.

Io ho detto che lasciava al senno della Camera il giudicare se realmente voglia entrare nel vasto campo di esaminare la consistenza della vita, per vedere se questa vita meriti una protezione massima, media o minima. Io ho detto: se, perchè l'individuo è ancora nei primi vagiti, si crede che non meriti una protezione uguale a quella che è accordata ad un'altra vita, allora la Camera darà ragione al ministro; ma siccome io giudico che, secondo tutti i principii della scienza e secondo tutte le legislazioni finora esistenti, si debba stabilire e si sia sempre stabilito diversamente, così io spero che la Camera farà ragione al mio emendamento. Infatti, o signori, il respiro anche primo di un infante può essere quello di un genio: quel fanciullo può essere un Newton, un Galileo, un Buonarroti in fasce; e non

vorrete difenderlo con tutta la potenza colla quale può la società proteggere la vita di un uomo?

In quanto alla seconda ragione addotta dall'onorevole ministro, cioè che, quando fosse un estraneo, il quale premeditadamente venisse ad uccidere un infante appena nato, i magistrati allora dovrebbero considerarlo come un assassino, mi permetta il signor ministro che io ne dubiti. Se noi lasciamo l'articolo 571 del Codice, il quale dice apertamente che quando si tratta di infante nato di recente, allora è infanticidio; e se noi ammettiamo solamente per questo caso la pena dei lavori forzati a vita, il giudice sarà obbligato ad applicare questa pena.

Ora io ho già dimostrato quale è il senso delle parole *di recente nato*, che significa, dietro le interpretazioni che si sono date a questa espressione in Francia, e che si devono anche credere ammesse presso di noi, significa quell'infante la cui esistenza non è ancora ben accertata, che non ha ancora ricevuto le qualità d'individuo, in guisa che si può far scomparire più facilmente, senza che si abbia poi il corpo del reato. L'infanticidio dunque non cangerebbe la sua essenza giuridica presente tanto che sia commesso dalla madre, ovvero siano estranei che procurano di uccidere e di fare scomparire l'infante.

Non mi addentro in questo fatto; stimo che la Camera abbia tutti gli elementi per giudicare, e mi raccomando altamente ad essa perchè voglia adottare il mio emendamento, il quale non pregiudica in ultima analisi la questione, perchè generalmente si applicherà soltanto la pena dei lavori forzati a vita; vi sarà un'eccezione, ed è quando risulterà manifestamente la premeditazione di colui che commetta l'infanticidio.

CHIAVES. Credo che il fatto per cui ho chiesto la parola sia bastantemente personale da spingermi a parlare, ed è per difendere il temperamento che ho proposto dalla taccia d'immoralità cui accennava l'onorevole guardasigilli. Debbo dichiarare che mi ha sorpreso quest'imputazione, inquantochè le mie conseguenze non solo, ma le mie premesse erano appunto quelle che venivano addotte dall'onorevole guardasigilli durante la discussione. Ed appunto per venire alla conseguenza che la madre non dovesse essere punita che della pena dei lavori forzati a vita, veniva accennando all'idea di mitigazione di cui ho parlato. Non so quindi come l'onorevole guardasigilli abbia potuto fare imputazione d'immoralità a questa mia proposta.

Nè con essa si vuole, o signori, che la madre resti impunita, ma sì che essa venga condannata ai lavori forzati a vita, il che è ben altra cosa: la legge in tal modo interviene pur sempre con una pena gravissima a frenare per quanto possa gli effetti di quello stato psicologico esaltato in cui generalmente si trova la madre all'epoca del parto.

Mi si dirà che, se questo stato psicologico realmente esiste, si dovrà assolvere. I giudici lo apprezzeranno, e per ciò solo che io adduco delle ragioni per modificare l'imputabilità della madre e applicarle solo la pena dei